



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

Nota integrativa al Rendiconto di Gestione 2015

Introduzione

La presente relazione ha lo scopo di descrivere e spiegare attraverso tabelle riassuntive gli elementi che si reputano più significativi del rendiconto della gestione 2015.

In particolare è finalizzata all'analisi del risultato di amministrazione e alla verifica della gestione di cassa, al rispetto dei principi contabili e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

1. La gestione di cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2015 è pari ad € 68.718,00 come risulta dalla seguente tabella.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa 31 gennaio			161.277,00
Riscossioni	1.114.413,80	2.801.421,19	3.915.834,99
Pagamenti	347.477,94	3.660.916,05	4.008.393,99
Fondo di cassa al 31 dicembre			68.718,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			68.718,00
Situazione di cassa 201-2015			
	2013	2014	2015
Disponibilità			
Anticipazioni			

Nel corso dell'ultimo triennio non risulta alcun utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

2. Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015 registra un avanzo di amministrazione di € 741.403,66 come risulta dalla tabella seguente:

Risultato di amministrazione			
	RESIDUI	COMPETENZA	Totale
Fondo di cassa 1° gennaio 2015			161.277,00
Riscossioni	1.114.413,80	2.801.421,19	3.915.834,99
Pagamenti	347.477,94	3.660.916,05	4.008.393,99
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			68.718,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
Differenza			
RESIDUI ATTIVI	320.422,94	1.341.642,47	1.662.065,41
RESIDUI PASSIVI	96.189,83	834.235,01	930.424,84
Differenza			
FPV spese correnti			52.341,49
FPV spese conto capitale			6.613,42
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015			741.403,66
Vincoli di Legge			655.244,50
Avanzo di Amministrazione disponibile			86.159,16

Si precisa che l'avanzo di amministrazione pari ad euro 741.403,66 risulta così vincolato:

Euro 252.245,51 quale FCDE rideterminato al 31/12/2015 (allegato sub "A") incluso il capitolo 2153 competenza;
Euro 130.000,00 quale Fondo per passività potenziali;
Euro 257.061,45 quale quota investimenti da destinare quasi esclusivamente per lavori presso l'impianto di depurazione;
Euro 15.937,54 come da allegato sub "B";

3. Fondo Pluriennale vincolato FPV

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano la formazione del FPV distinto per parte capitale e corrente e distinto per quote rinvenenti dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato lo scorso anno e quote inerente risorse del 2015 che costituiscono la copertura delle spese imputate ad esercizi successivi in base al criterio di esigibilità:

DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Fondo pluriennale FPV formazione 31/12/2015	impegni 2015 con esigibilità' 2016	Totale risorse impegnate
"-impegni al titolo I assunti nell'esercizio 2015 e precedenti oggetto di riaccertamento ordinario 31/12/2015	52.341,49		
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE AL 01/01/2016</i>		52.341,49	
"-impegni al titolo II assunti nell'esercizio 2015 e precedenti oggetto di riaccertamento ordinario 31/12/2015	6.613,42		
"-spese impegnate al titolo II impegnate nel 2015 e imputate al 2016 per esigibilità'			
<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AL 01/01/2016</i>		6.613,42	
TOTALE	58.954,91	58.954,91	

4. L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il principio contabile applicato n. 3.3 (ali. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Il primo passo è rappresentato dalla necessità di determinare quali crediti (tipologia, categoria, capitolo) concorrono alla formazione del Fondo. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo Ente. Sicuramente, non richiedono accantonamenti al Fondo, per espressa previsione di legge:

- I crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- I crediti assistiti da fidejussione;
- Le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;
- Le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario

Con riferimento alla tipologia di entrata da sottoporre a svalutazione si ritiene di poter considerare tutte le entrate del titolo I e del titolo III che presentano residui inerenti anni precedenti. Dal rendiconto di gestione si rileva che le stesse sono riconducibili esclusivamente a:

- Tassa rifiuti
Compartecipazione trasporto alunni
Codice della strada
Riscossione ticket disabili
Fitti attivi
Cosap

Mentre con riferimento alle annualità da sottoporre ai calcoli per la definizione della quota da accantonare, nel silenzio della normativa vigente si ritiene di potersi rifare all'art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012 che prevedeva già a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione obbligatoria di un fondo svalutazione crediti da calcolare sui residui attivi delle entrate proprie correnti mantenuti a bilancio per un periodo superiore a 5 anni. La norma prevedeva inoltre che, in ragione del tasso di riscuotibilità, era possibile anche escludere alcuni residui dal calcolo per la determinazione del fondo svalutazione crediti.

La normativa vigente è sicuramente più stringente rispetto a quanto previsto dal D.L. 95/2012 e pertanto si ritiene di:

- 1) Calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità su tutti i crediti al 31.12.2015 ad eccezione di quelli esclusi per legge;
- 2) Di scegliere, tra le modalità di calcolo previste dalla normativa vigente, la modalità di calcolo a) (media semplice) in quanto ritenuto più congruente rispetto alla situazione effettiva dell'andamento della riscossione dei crediti;
- 3) Di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità sui residui mantenuti in bilancio per un periodo superiore a 5 anni, provvedendo ad accantonare una percentuale (%) pari al completamento (ovvero alla differenza) a 100 della media semplice tra i residui iscritti in bilancio e gli incassi ottenuti.

Per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, sulla scorta dei calcoli così come previsto da D.Lgs. 118/2011, e sulla scorta della determinazione, come sopra meglio esposto, dei crediti di dubbia esigibilità per natura e importo, si rimanda alle tabelle allegate che dimostrano come lo stesso possa essere determinato in complessivi € 224.868,67 a cui aggiungere la somma di euro 27.376,84 quale quota prevista nel bilancio di previsione 2015 al capitolo 2153.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(D.ssa Morello Maria Rita)